

Art. 1.

Dopo le parole: incarico, aggiungere: eccitando i loro compagni ad imitarlo.

E sopprimere il secondo e terzo comma.

Riccardo Luzzatto.

Sopprimere il 2º capoverso dell'articolo.

Nofri, Pansini.

Sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo.

Nofri, Pansini.

Ogni singola violazione di legge, di contratto o di regolamento da parte dei conduttori di servizi pubblici sarà punita con la multa da lire 1000 a lire 10,000.

Nofri, Pansini.

Quando l'abbandono del proprio ufficio da parte degli individui indicati nel precedente articolo sia stato provocato da atti illegali o lesivi di contratto di lavoro da assuntori o direttori di pubblico servizio, questi saranno puniti con le stesse pene stabilite dall'articolo precedente, le quali, in tal caso non saranno applicabili agli impiegati, agenti, ed operai che avessero abbandonato l'ufficio od il lavoro.

A. Marescalchi.

Quando l'abbandono del proprio ufficio od incarico o l'omissione dei propri doveri sia stata provocata da inadempimento o violazione dei patti contrattuali come diminuzione di salari, aumento di ore di lavoro, licenziamenti ingiustificati ecc. da parte degli imprenditori dei pubblici servizi non è applicabile l'articolo succitato.

Nofri, Basetti, Severi, Girardini, Costa Andrea, Morgari, Bertesi, Pantano, Lagasi, Zabeo, Pennati, Rampoldi.

Art. 1.

Alla stessa pena saranno condannati i privati assuntori e i direttori dei servizi pubblici che con ribasso di salario o condizioni onerose di lavoro determinassero gli scioperi.

In tal caso gli operai andranno esenti da pena.

Bissolati, Pansini.

627

Se gli scioperi furono provocati da violazioni del contratto di lavoro per opera dei direttori o dei privati assuntori dei servizi pubblici, gli operai saranno esenti da pena e i direttori o privati assuntori saranno puniti coll'arresto da sei mesi ad un anno, e colla multa da lire 10,000 a lire 50,000.

Taroni, Socci.

Art. 1 (aggiuntivo).

Della legittimità o meno dell'abbandono del servizio di cui al succitato articolo dovrà giudicare il Consiglio dei *probi-viri* locale.

Fino al pronunciamento del suo giudizio, sarà sospeso qualunque provvedimento punitivo.

Nofri, Basetti, Severi, Girardini, Costa Andrea, Morgari, Bertesi, Pantano, Lagasi, Zabeo, Pennati, Rampoldi.

Aggiunta.

In caso che gl'impiegati, agenti ed operai si credessero lesi, dalle Società o privati, nei patti convenuti, ricorreranno al giudizio dei *Probi-viri* o dei tribunali.

In quest'ultimo caso essi avranno diritto al patrocinio gratuito.

Gattorno.

Art. 2.

Gli assuntori dei pubblici servizi che contravvengano ai patti di cui nell'articolo precedente saranno puniti con la multa da lire 1,000 a lire 10,000.

Prampolini.

Art. II.

STAMPA

Controprogetto dell'onorevole Spirito Francesco.

Art. 1.

Gli articoli compresi nel capo VIII dell'Editto sulla stampa sono abrogati.

Art. 2.

Qualunque cittadino italiano, che sia maggiore di età e goda il libero esercizio dei diritti civili, può pubblicare un giornale o scritto periodico, facendone dichiarazione al-